

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2967

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **EVANGELISTI**

*Presentata il 1° febbraio 1966*

### Norme a favore del personale civile di ruolo dello Stato, ex combattente ed assimilato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono note le numerose proposte di legge intese ad ottenere un atto di giustizia riparatrice in favore del personale statale ex combattente che per avere compiuto il proprio dovere al servizio del Paese in guerra si è poi trovato, ai fini della carriera, in avvilente posizione di svantaggio rispetto ai colleghi, anche molto più giovani.

La fondatezza di tali proposte non può essere messa in dubbio, ma nessuna di esse peraltro ha trovato sinora accoglimento per motivi soprattutto di ordine finanziario, nonostante la loro modesta portata. Una ulteriore attesa, però, mentre già è trascorso più di un ventennio dalla fine dell'ultimo evento bellico, ridurrebbe eccessivamente l'utilità dell'intervento, dato che i destinatari del beneficio, in maggior parte, stanno per essere collocati a riposo per superati limiti di età.

Occorre pertanto provvedere urgentemente, superando l'ostacolo finanziario con una soluzione che non comporti maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

A ciò risponde l'unita proposta di legge, limitata a favore del solo personale civile di ruolo dello Stato.

La proposta in questione consente agli ex combattenti ed assimilati, impiegati ed operai di ruolo dello Stato, di ottenere una promozione in soprannumero, ferme però restando

le altre condizioni e sempreché gli interessati abbiano riportato, nell'ultimo triennio anteriore allo scrutinio o agli esami di promozione, il giudizio complessivo di ottimo. Sono poste altre limitazioni nel senso che tali promozioni non possono superare annualmente il 30 per cento dei posti di organico della qualifica di conferimento e sono comunque subordinate alla possibilità di lasciare scoperto nella corrispondente qualifica iniziale un numero di posti sufficiente per la compensazione della spesa. Il provvedimento infatti non deve comportare onere.

Per il personale con qualifica superiore a direttore di divisione o equiparata, in luogo della promozione in soprannumero che creerebbe in tal caso gravi problemi funzionali, è previsto soltanto il corrispondente beneficio economico, sotto forma di aumenti periodici di stipendio. Analogo beneficio è previsto anche per il personale della qualifica terminale massima dei singoli ruoli.

Il provvedimento esplicherà i suoi effetti sino a quando tutto il personale delle categorie in esso richiamate, attualmente in servizio o che sarà assunto successivamente, avrà potuto beneficiare per una sola volta ed in una carriera soltanto della promozione in soprannumero o dell'altro beneficio economico sostitutivo.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Agli impiegati civili dei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, ex combattenti, reduci da prigionia, da internamento o deportazione, mutilati e invalidi di guerra e della lotta di liberazione, orfani e vedove di guerra, partigiani combattenti e assimilati può essere conferito, per una sola volta ed in una carriera soltanto, uno dei seguenti benefici, purché nell'ultimo triennio anteriore al conferimento essi abbiano riportato il giudizio complessivo di ottimo:

a) promozione in soprannumero alla qualifica superiore, se riconosciuti idonei nei relativi scrutini o concorsi per esami; in tal caso, sino a quando il soprannumero così determinato non sarà riassorbito con la successiva promozione o con la cessazione dal servizio dell'interessato, non potrà essere conferito il posto lasciato scoperto dal beneficiario nella qualifica di provenienza;

b) per gli impiegati con qualifica superiore a direttore di divisione o equiparata che abbiano maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica, attribuzione, in aggiunta a quelli già conseguiti, di tanti aumenti anticipati di stipendio quanti ne occorrono per assicurare ad essi un beneficio economico pari o immediatamente inferiore alla differenza di stipendio tra la qualifica rivestita e quella immediatamente superiore;

c) per gli impiegati con qualifica massima terminale del ruolo di appartenenza, lo stesso beneficio di cui alla precedente lettera b), osservando la stessa condizione ed avendo riguardo alla differenza di stipendio tra la qualifica rivestita e quella immediatamente inferiore.

I benefici di cui alle lettere b) e c) del precedente comma saranno attribuiti nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito annualmente predisposta dal Consiglio di amministrazione secondo i criteri stabiliti per le normali promozioni.

### ART. 2.

Le promozioni in soprannumero e gli altri benefici previsti dal precedente articolo hanno decorrenza dalla data in cui sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e non possono superare, per ciascun anno, il 30 per cento della dotazione organica della qualifica,

rispettivamente, di conferimento o di appartenenza degli interessati. A tal fine si arrotonda all'unità la frazione di posto inferiore.

Le promozioni e i benefici medesimi sono comunque subordinati alla possibilità di lasciare scoperto, nella qualifica iniziale del ruolo interessato, un numero di posti non inferiore, per ogni ruolo, al quoziente tra la maggiore spesa complessiva per stipendi — calcolata, anche per le promozioni, in ragione dell'intera differenza fra gli stipendi annui lordi iniziali delle due qualifiche interessate — e lo stipendio annuo lordo previsto per la qualifica iniziale.

### ART. 3.

La presente legge riguarda anche i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato.

Per l'applicazione agli operai dei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, che si trovino nelle condizioni previste dalla presente legge, del beneficio di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 1, le Amministrazioni interessate bandiranno, con l'osservanza di ogni altra disposizione vigente, concorsi di idoneità riservati.

Gli operai che abbiano già conseguita la idoneità in un pubblico concorso, bandito ai termini della legge 5 marzo 1961, n. 90, potranno senz'altro ottenere il relativo passaggio di categoria.

Sono fatte salve le altre condizioni previste nella presente legge.

I benefici di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo 1 saranno concessi rispettivamente agli operai di 1<sup>a</sup> categoria od equiparati ed ai capi operai, osservando l'ordine di cui all'ultimo comma del citato articolo 1.